

Liquidazione del compenso

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Disciplina - Applicabilità al procedimento di liberazione anticipata di competenza del magistrato di sorveglianza - Fondamento - Legittimazione del magistrato di sorveglianza a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso - Sussistenza. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22009 DEL 11/09/2018

Il magistrato di sorveglianza è legittimato a provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio afferente a prestazione difensiva espletata nel corso del procedimento di liberazione anticipata di sua competenza, poiché l'art. 75, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel menzionare la "fase dell'esecuzione", si riferisce ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare tale attività di esecuzione.